



STATUTO

“Sindacato Comparto Sicurezza & Difesa” (S.C.S.D.)

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE SCOPI ED ORGANI

È costituita il Sindacato denominato “**Sindacato Comparto Sicurezza & Difesa**” (S.C.S.D.), registrato all’Agenzia delle Entrate di Avellino in data 04.03.2008 al numero 1011 SERIE III. La sede legale è in via Nazionale n. 362 Mercogliano (AV), eventuali modifiche della sede legale non costituiscono modifica statutaria. Il simbolo viene raffigurato a forma di tacca di mira colore azzurro e rosso con scritta a semicerchio bianca in maiuscolo: IL DIRITTO AL CENTRO”, nella parte sottostante: striscia orizzontale azzurra con sigla bianca e azzurra maiuscola” S.C.S.D.”. **Il S.C.S.D., organizzazione libera, democratica, apartitica e aconfessionale, ha carattere sindacale, di patronato e di assistenza; opera per l’emancipazione dei lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, dei pensionati e per la loro dignità e sicurezza nel mondo del lavoro e del sociale.** Il S.C.S.D., Organizzazione sindacale senza fini di lucro, afferma che i problemi dei **lavoratori tutti, disoccupati, precari e pensionati**, nonché del personale in servizio e in pensione dei comparti di seguito elencati: Comparto “Forze di Polizia ad ordinamento militare” -Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitanerie di porto; Comparto “Forze di Polizia ad ordinamento civile” - Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato; Comparto “Forze Armate”, Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Croce Rossa; Comparto “Protezione Civile” - Vigili del fuoco e a quanti hanno comunque prestato servizio nelle Amministrazioni della Difesa, degli Interni e della Giustizia; Comparto “Polizie Locali” - polizie municipali, alle polizie provinciali; Comparto “Vigilanza Privata” - guardie giurate, guardie venatorie, guardie campestri; Comparto “Erogatori servizi pubblici e generali”, in cui sono compresi tutti quei pensionati che hanno vestito una divisa nell’espletamento del servizio pubblico (ferrovieri, tranvieri, infermieri, operatori ecologici, piloti e personale di terra delle Compagnie aeree, ecc.), devono essere trattati nel pieno rispetto delle esigenze del Paese e, ne assume la tutela legale nei fini e nei modi indicati dal vigente statuto e le successive modifiche e deliberazioni. **Il S.C.S.D.** può aderire ad organizzazioni similari che operino a livello Nazionale, Europeo e/o Extraeuropeo o costituire insieme con quest’ ultime organismi comuni. Promuove ed organizza proprie Sedi e rappresentanze in Italia e all’estero.

L’Organizzazione Sindacale (S.C.S.D.) si compone di soci:

- **Fondatori;**
- **Effettivi;**
- **Ordinari;**
- **Aderenti;**
- **Sostenitori.**

ARTICOLO 2

(Categorie di soci)

1. I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito il S.C.S.D. – e quelli a cui il **Segretario Generale ha conferito la qualifica di socio fondatore entro un anno dalla costituzione del S.C.S.D. - La quota associativa è regolata con le modalità di cui all’articolo 28 del presente Statuto.**

2. I Soci effettivi sono: **A) tutti i lavoratori dipendenti del settore Pubblico e Privato** ai quali è richiesta la corresponsione mensile per un importo pari allo 0,50% sulla retribuzione per 13 mensilità;

B) tutti cittadini collocati in pensione, ai quali è richiesta la corresponsione della quota ordinaria pari allo 0,50% della pensione netta mensile sugli emolumenti fissi per 13 mensilità; tutti gli appartenenti ai vari ruoli dei Comparti di cui al titolo I del presente statuto collocati in quiescenza, ai quali è richiesta la corresponsione della quota ordinaria pari allo 0,50% della pensione netta mensile sugli emolumenti fissi per 13 mensilità.

3. Sono altresì soci effettivi tutti i lavoratori e pensionati del settore pubblico e privato che hanno optato **previo consenso della Segreteria Nazionale**, modalità di corresponsione mensile diverse da quelle indicate dalle lettera **A e B.**

4. Soci ordinari tutti i cittadini con reddito imponibile IRPEF riferito all’anno precedente inferiore o pari a

€ 15.000,00 (*quindicimila/00*). Il reddito è dato da apposita documentazione mod. CUD - 730 – UNICO. Sono infine **soci ordinari** tutti gli associati di Circoli affiliati e/o aderenti al S.C.S.D. la cui quota associativa è fissata dalla segreteria nazionale.

5. Soci aderenti sono tutti i cittadini Titolari di pensioni al minimo o trattamenti assistenziali, aventi reddito imponibile IRPEF riferito all'anno precedente inferiore o pari a €6.500,00 (*seimilacinquecento/00*) e se superati i 65 anni o disoccupati e che non hanno carichi penali pendenti. Il reddito è dato da apposita documentazione mod. CUD - 730 – UNICO.

6. Sono altresì soci aderenti: **A)** tutti gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali e/o Associazioni affiliate e/o aderenti al Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa - S.C.S.D. -; **B)** tutte le Organizzazioni Sindacali e/o Associazioni e/o strutture e/o Enti pubblici e privati affiliate e/o aderente al S.C.S.D.- la quota di ingresso è regolamentata dalla Segreteria Nazionale del S.C.S.D. in virtù del numero di iscritti all'organo.

7. Soci sostenitori sono tutti gli appartenenti ai vari ruoli dei Comparti di cui al titolo I del presente statuto in attività di servizio e i restanti cittadini che non hanno carichi penali pendenti con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno precedente superiore a € 15.000,00 (*quindicimila/00*) mod. CUD - 730 – UNICO o autocertificazione; La quota associativa è fissata dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 3

(Eleggibilità e modalità di acquisizione delle qualifiche - iscrizione)

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i soci **Fondatori** ed **Effettivi**, i soci **sostenitori** sono eleggibili ma non elettori. La qualifica di socio: **Effettivi, Ordinari, Aderenti e Sostenitori** si ottiene mediante richiesta dell'interessato previo pagamento della quota associativa annuale, previo parere della Segreteria Nazionale del **S.C.S.D.**, che a suo insindacabile giudizio potrà accettare o meno l'iscrizione. **E' fatto divieto iscrivere al S.C.S.D. cittadini che hanno carichi penali pendenti.**

ARTICOLO 4

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio (Effettivo - Ordinario - Sostenitore) si perde se revocata, per dimissioni, morosità o per espulsione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. In quest'ultimo caso l'aspirante socio non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ARTICOLO 5

Il **S.C.S.D.**, organizzazione sindacale apartitica e apolitica, rappresenta: **A)** tutti i lavoratori dipendenti del settore Pubblico e Privato; **B)** tutti cittadini collocati in pensione, nonché tutti gli appartenenti ai vari ruoli dei Comparti di cui al titolo I del presente statuto in servizio ed in quiescenza e, assume la tutela per i fini e nei modi attraverso i mezzi specificati nei successivi articoli.

ARTICOLO 6

Il **S.C.S.D.** riunisce, per spontanea adesione, il personale sopra elencato.

Il **S.C.S.D.** non persegue fini di lucro, avendo come unico obiettivo il perseguimento di fini improntati al concetto più ampio di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili, contro ogni qualsivoglia sopruso, da parte di chichchessia.

ARTICOLO 7

Il **S.C.S.D.** ha il compito di:

1. tutelare, impegnandosi nello studio di sempre nuovi provvedimenti economici, normativi, professionali, giuridici, previdenziali, assistenziali e tecnici, l'iscritto ed i suoi famigliari, con iniziative appropriate;
2. assistere l'iscritto che viene a trovarsi in particolari situazioni di necessità;
3. intrattenere i rapporti di carattere professionale con altre Associazioni di categoria;
4. Aderire ad organizzazioni similari che operino a livello Europeo e/o Extraeuropeo o costituire insieme con quest'ultime organismi comuni compatibili con la propria linea sindacale nonché promuovere ed organizzare proprie Sedi e rappresentanze in Italia e all'estero.
5. tutelare ed assistere gli associati e gli appartenenti ai comparti di cui all'art. 1 del vigente statuto, anche mediante convenzioni con patronati;
6. promuovere e sostenere l'attività sindacale delle categorie rappresentate tutelando gli interessi degli associati nel rispetto della legislazione vigente;
7. il **S. C. S. D.** potrà promuovere l'istituzione di C.A.A.F. in attuazione del disposto di cui all'art.78de lla legge 31/12/1991 n°413 e di Patronati, ovvero mediante convenzioni con C.A.F. o Patronati già istituiti;
8. promuovere e stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti settori di interesse del **S.C.S.D.** e dei soci.

9. promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell'ambito delle discipline psicologico-giuridiche e criminologiche; realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica, tv e radio web;
10. promuovere la costituzione di circoli locali in attuazioni alle vigenti normative.

ARTICOLO 8 **(Organi S.C.S.D.)**

Gli Organi sono:

A livello nazionale

- Consiglio Nazionale;
- Segretario Generale;
- Segreteria Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Collegio dei Sindacai Revisori;
- Collegio dei Probi-Viri

A livello regionale:

(ove esiste la maggioranza rappresentativa delle province oppure dove lo ritiene il Segretario Generale, nell'interesse del S.C.S.D.)

- Il Segretario Regionale;
- La Segreteria Regionale
- Il Consiglio Regionale;

A livello provinciale:

- Consiglio Provinciale;
- Segretario Provinciale
- Segreteria Provinciale;
- Direttivo Provinciale;
- Collegio dei Sindaci Revisori;
- Collegio dei Probi-viri.

A livello locale:

- Sezione Territoriale;
- Segretario Sezione.

ARTICOLO 9 **(Gratuità cariche)**

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono a titolo gratuito. Le prestazioni fornite dai dirigenti sindacali e/o soci e/o simpatizzanti a qualsiasi titolo sono volontarie e non sono retribuite in alcun modo. Il Sindacato Comparto Sicurezza e Difesa, inteso sia quale struttura nazionale che periferica, non risponde in nessun modo per eventuali azioni risarcitorie scaturite a seguito di incidente e/o infortuni o per altre cause qui non menzionate, occorsi ai dirigenti sindacali nazionali e periferici e/o iscritti e/o simpatizzanti durante l'attività sindacale, e/o durante l'itinerario da percorrere prima e/o dopo l'attività sindacale e/o manifestazioni di qualsiasi tipo. I rimborsi spese per attività sindacale sono stabiliti dalla Segreteria Nazionale.

ARTICOLO 10 **(Durata delle cariche)**

Gli Organi del **S.C.S.D.** restano in carica 5 anni alla scadenza si rinnovano con le modalità previste dall'art. 11 dello statuto. I Dirigenti sindacali nazionali e periferici che risultino morosi, decadono con effetto immediato da tutte le cariche sindacali rivestite nel S.C.S.D., la Struttura Nazionale è sollevata da qualsiasi comunicazione.

OMISSISS